

In questo senso, è tenuto al segreto fiscale **tutto il personale amministrativo e giudiziario**, anche quello incaricato o ausiliario, le autorità giudiziarie che statuiscono sui ricorsi (Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e Tribunale federale) come pure i privati che partecipano alla procedura e all'esecuzione delle disposizioni delle leggi tributarie (es. esperti, periti, informatici, revisori, sottocommissioni parlamentari, ecc.). In ogni caso le autorità, così come i loro ausiliari, sono tenute al segreto d'ufficio così come previsto dall'art. 320 del Codice penale svizzero (ZWEIFEL/HUNZIKER, in: *Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 8*).

L'obbligo di mantenere il segreto è illimitato, ritenuto come non cessi allorché il funzionario ha terminato di esercitare le sue funzioni. Inoltre, vi può essere una violazione del segreto fiscale anche quando viene condiviso un segreto ad un terzo vincolato dal segreto d'ufficio (ZWEIFEL/HUNZIKER, in: *Zweifel/Beusch, Kommentar DBG, 4. ed., art. 110 LIFD n. 8a s.; DTF 6B_1110/2020 consid. 2.1.2; 2C_275/2012, consid. 4.1*).

Il mantenimento del segreto fiscale è **assoluto**, siccome solamente una norma prevista dalla legge può prevedere eccezioni all'obbligo di rispettarlo.

Il segreto fiscale è un segreto d'ufficio **qualificato** perché la sua protezione è più estesa rispetto a quella del segreto d'ufficio a causa della particolare natura che contraddistingue le relazioni tra il contribuente e l'autorità fiscale. I contribuenti, infatti, sono tenuti per legge a comunicare la loro situazione personale e finanziaria alle autorità fiscali. Quest'obbligo costituisce una minaccia legale alla loro sfera intima e privata e viene quindi controbilanciato con il segreto fiscale che li protegge salvaguardando la loro sfera privata verso i terzi. Per evitare che la situazione personale del contribuente, i fatti della sua vita privata o intima siano conosciuti dal pubblico, le autorità fiscali sono tenute a mantenere segrete tutte le informazioni che ottengono nello svolgimento delle loro funzioni. Il segreto fiscale è quindi un completamento necessario dell'obbligo d'informazione fiscale (MARIANNE WEBER, *Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis*, Diss. Zurigo 1982, pag. 139).

Sono coperti dal segreto fiscale **tutti i fatti** di cui si viene a conoscenza **nell'ambito della funzione esercitata** così come i documenti, note, ecc. che sono **presenti nell'incarto fiscale** dei contribuenti o di altri contribuenti oppure dati in formato elettronico o in altro modo, che riguardano fatti di natura personale, di natura professionale e di natura economica/finanziaria, che sono stati trasmessi oppure sono stati acquisiti:

- dal contribuente stesso (es. dichiarazione, allegati, altri documenti inoltrati, comunicazioni scritte o orali);
- comunicate da altre autorità (fiscali, giudiziarie o altre autorità);
- provenienti da terzi (compresi quelli che denunciano fatti di altri contribuenti);
- ottenuti in altro modo, anche casualmente o per errore.

A livello comunale sono considerate autorità fiscali gli Uffici comunali preposti all'incasso delle imposte e le Delegazioni tributarie comunali. Lo sono pure i Municipi quando esercitano le loro competenze (dirette o di controllo) in ambito fiscale stabilite dalla Legge organica comunale (vedi in seguito punto b).

Il segreto fiscale è un **segreto d'ufficio qualificato** la cui violazione è punibile anche penalmente. Infatti, l'art. 320 Codice penale svizzero (CP) prevede che chiunque riveli un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario, o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Tale rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria.

b. Accesso a documenti e dati fiscali da parte di membri di Municipio e delle Commissioni della gestione

Non di rado viene posta la questione a sapere se i dati fiscali possano essere trasmessi dai preposti servizi e funzionari comunali al Municipio o ai suoi membri, rispettivamente alla Commissione della gestione in sede di esame di conti.

Ora, la legge tributaria cantonale non prevede espressamente un'autorità fiscale particolare a livello comunale (art. 274 e segg. LT), se non la Delegazione tributaria (art. 181 LT) con compiti specifici.

La nozione di autorità fiscale comunale va comunque interpretata in maniera estensiva (cfr. M. ZWEIFEL/P. ATHANAS, *Kommentar zum StHG, ad art. 39, n 16*). Occorre quindi al proposito distinguere quanto segue.

Servizi/Funzionari con compiti in materia di contribuzioni

Il servizio contribuzioni del Comune, rispettivamente i funzionari preposti a compiti direttamente legati alle contribuzioni – fra cui rientra anche il Segretario comunale se esplica compiti in tal senso – hanno il diritto di ricevere le informazioni riguardanti i dati dichiarati dalle persone fisiche, nelle modalità e nei tempi necessari per esplicare le proprie funzioni.

Municipio

L'art. 105 cpv. 1 LOC – che sancisce il diritto di consultazione e all'informazione dei singoli membri di Municipio – non costituisce base legale sufficiente per derogare in termini generali ai disposti restrittivi sul segreto fiscale dell'art. 183 LT.

Pertanto, né al Municipio né a singoli suoi membri si può riconoscere un diritto ad un libero accesso alla documentazione fiscale e ai relativi dati. L'accesso è **ammissibile solo nella misura in cui il collegio o i singoli membri (ad es. il Capo Dicastero finanze) svolgono compiti e prendono decisioni di loro competenza e l'accesso è loro necessario a tale scopo.**

Ne è il caso nelle seguenti situazioni, che derivano da competenze municipali secondo gli articoli 106 let. d LOC e 110 cpv. 1 lett. a-b-h-l-m LOC:

- in sede di decisione su puntuali domande di condono di imposte ai sensi dell'art. 246 cpv. 2 LT;
- nell'ambito di procedure di incasso ordinario e forzato di imposte;
- per decisioni su richieste di rateazione di imposte arretrate;
- in sede di valutazione del gettito comunale per l'allestimento dei conti del Comune, quando alcune partite fiscali assumono particolare rilievo per le finanze comunali.

Potrebbe trattarsi di competenze direttamente esercitate dal collegio. Più sovente e ragionevolmente si tratta di competenze di **controllo municipale** – spesso esercitato per il tramite del Capo Dicastero responsabile – sull'operato dei servizi e dei funzionari che operano in delega in base all'art. 9 LOC.

Quanto alla valutazione del gettito, ruolo centrale l'hanno in primo luogo i funzionari dei servizi finanziari e il responsabile del Dicastero di riferimento, che possono avere in prima battuta accesso alle partite fiscali. Essi hanno poi il compito di riferire e **orientare l'Esecutivo**, in modo esaustivo e dettagliato, sull'andamento e sulle valutazioni di carattere finanziario; ciò limitando nondimeno allo **stretto necessario** la comunicazione di dati riguardanti singoli contribuenti.

Quest'ultima è eccezionalmente ammissibile solo quando si è in presenza di partite fiscali di particolare rilievo nell'ottica delle ponderazioni di competenze municipali (vedi sopra).

Alla luce di quanto sopra si conferma quindi il principio per cui non sussiste un diritto indiscriminato del collegio municipale, rispettivamente di suoi singoli membri, a visionare e ad essere informati puntualmente su documentazione fiscale di pertinenza del Comune. Un diritto in tal senso va piuttosto riconosciuto unicamente se indispensabile per l'espletamento di incombenze (vedi sopra) che rientrano nella sfera di competenze municipali.

Commissione della gestione

Alla Commissione della gestione sono affidati i compiti degli articoli 181 LOC e 31 RGFCC. Quando esamina i conti preventivo e consuntivo, la Commissione ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione che le permettono di espletare con cognizione di causa questo compito (art. 181 cpv. 2 LOC).

Essa ha il diritto di conoscere l'andamento e l'evoluzione del gettito comunale nel suo complesso, di accedere ai dati relativi alla stratificazione fiscale dei contribuenti e a documenti riassuntivi, infine di disporre di elaborati su dati fiscali aggregati. **Ciò tuttavia sempre sulla base di dati anonimizzati, a salvaguardia della riservatezza dei dati personali.**

La Commissione non ha pertanto diritti particolari, e neppure la necessità, di esaminare singole tassazioni o singoli incarti di un contribuente.

Sulla base dei dati anonimizzati la Commissione è di principio già nella condizione di svolgere il proprio mandato con sufficiente conoscenza di causa e ciò tenuto conto anche della facoltà concessa dall'art. 179 cpv. 3 LOC. Infatti, l'organo di controllo esterno – su richiesta della Commissione della gestione – può espletare verifiche di dettaglio sull'operato del Municipio nell'esercizio delle sue competenze. L'organo riferirà poi nel suo rapporto, indirizzato anche alla Commissione della gestione, quanto necessario senza menzionare dati personali.

c. Mandati a terzi per le procedure di incasso forzato

In base alla LOC il Municipio è l'organo competente e infine responsabile per le procedure di incasso delle imposte, se necessario anche in via esecutiva (art. 110 cpv. 1 let. b LOC). La gestione concreta delle procedure d'incasso è tuttavia spesso delegata ai servizi dell'amministrazione sulla scorta dell'art. 9 LOC.

Mediante mandato, 77 Comuni ticinesi fanno capo, per le procedure di incasso, al servizio RICO offerto dal Centro Sistemi Informativi (CSI) del Cantone.

Da questo servizio sono però escluse le procedure di incasso forzato. Diversi Comuni gestiscono internamente quest'ultime tramite i servizi dell'amministrazione.

Siamo informati che dal 2025 ai Comuni aderenti a RICO sarà offerta la possibilità di gestire le procedure forzate utilizzando lo standard E-LEF. Si tratta di uno standard promosso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), grazie al quale è possibile la trasmissione di dati delle procedure esecutive in maniera digitale a tutti gli uffici di esecuzione della Svizzera.

Attraverso questo canale di comunicazione, i Comuni potranno utilizzare un modulo informatico specifico (conforme allo standard E-LEF) per l'invio delle domande d'esecuzione e ricevere le informazioni dagli uffici di esecuzione (vedi ad esempio sui pagamenti recuperati) in maniera digitale.

Sul mercato vi sono poi altri servizi informatici online per le procedure di incasso LEF.

Per contro alcuni Comuni esternalizzano le procedure di incasso forzato con un mandato a società di incasso.

Ora, l'incasso tramite servizi interni all'amministrazione è fortemente raccomandato. La via del mandato esterno può infatti presentare seri rischi per i Comuni mandanti, se non vi sono garanzie sufficienti che il segreto fiscale sia rigorosamente rispettato. In caso di violazione, anche tramite l'agire esterno, le autorità fiscali comunali potrebbero infatti essere chiamate a rispondere in quanto depositarie del segreto e sono quindi tenute a intraprendere tutte le misure necessarie per tutelarlo, sia da un punto di vista legale, che da un punto di vista tecnico e procedurale.

Considerato che le società di recupero crediti o altri terzi che assumono il mandato, non soggiacciono per legge al segreto fiscale, da prediligere – se necessario procedere con mandati esterni – persone quantomeno soggette al segreto professionale (art. 321 CP).

Quindi qualora si intraprendesse la via del mandato esterno, si richiama l'importanza di stabilire su base contrattuale gli obblighi necessari affinché sia garantita una tutela rigorosa di dati e informazioni fiscali di cui il terzo deve essere messo a conoscenza per l'espletamento del mandato ricevuto. Si evidenziano pertanto i seguenti principi cardine che devono essere presenti quali elementi essenziali del contratto:

- accesso ai soli dati fiscali necessari allo svolgimento del mandato;
- elaborazione dei dati unicamente per gli scopi indicati nel mandato e obbligo di trattamento discrezionale, segnatamente di non comunicarli a terzi non autorizzati, e ciò anche dopo la cessazione della propria funzione;
- informazione del mandatario sul fatto che l'accesso e l'elaborazione dei dati menzionati rientra nei vincoli di segretezza dettati dal segreto d'ufficio e dal segreto fiscale (artt. 183 LT e 110 LIFD), dalla legge federale e cantonale sulla protezione dei dati (artt. 36 LPD e 32 seg. LPDP), nonché dal Codice penale svizzero (art. 320 CP);
- impegno del mandatario, nell'ambito dell'esecuzione del proprio lavoro, ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita dei dati da parte di terzi;
- conferma del mandatario di essere a conoscenza delle conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione dei predetti vincoli, in particolare che le sanzioni previste possono essere di natura amministrativa, penale e civile.

Rimane poi fermo il principio che le autorità fiscali comunali preposte permangono le sole detentrici del segreto fiscale.

d. Cessione a terzi di crediti di imposta comunale

Come noto i crediti di imposta sono pretese pecuniarie della collettività pubblica contro una determinata persona fondata sul diritto pubblico, e meglio una legge tributaria (cfr. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, *Vorbemerkung zu art. 160-173*, n. 5; OREF, *Les procédures en droit fiscal*, 4. Ed., p. 817).

La sovranità fiscale, sulla quale si fonda anche il prelievo dell'imposta, è una prerogativa dello Stato. Ne consegue che un credito fiscale può appartenere esclusivamente alla collettività pubblica (OREF, *Les procédures en droit fiscal*, 4. Ed., p. 817). Nell'ambito dei crediti fiscali, lo Stato, in qualità di creditore, è competente per prelevare l'imposta e, laddove necessario, per intraprendere i provvedimenti necessari per garantirne la copertura (OREF, *Les procédures en droit fiscal*, 4. Ed., p. 819).

Per costante dottrina e giurisprudenza, un credito fiscale in senso stretto **non può essere oggetto di una cessione** ai sensi degli artt. 164 ss. CO. Trattandosi di una pretesa di diritto pubblico, l'autorità fiscale non può dunque cedere il proprio credito fiscale a un terzo (OREF, *Les procédures en droit fiscal*, 4. Ed., p. 823).

D'altra parte la cessione del credito fiscale nell'ambito dell'incasso non sarebbe conciliabile con la tutela del segreto fiscale di cui agli artt. 183 LT rispettivamente 110 LIFD.

Vi ringraziamo per prendere buona nota di quanto esposto nella presente circolare, rimanendo a disposizione per gli aspetti di nostra competenza (di-sel@ti.ch), unitamente alla Divisione delle contribuzioni per quelli di sua spettanza (dfe-dc@ti.ch).

La presente circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>. Vi chiediamo di informare di ciò il vostro organo di controllo esterno.

Ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

Il Capoufficio della
gestione finanziaria

John Derighetti

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

La Vice Direttrice

Anna Maestrini

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- CSI, Area della produzione e dell'erogazione dei servizi centrali (csi.direzione@ti.ch)